

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1966

#### Norme relative alle contingenti esigenze della monetazione metallica

ONOREVOLI SENATORI. — Il trattamento economico degli operai della Zecca — pur rimanendo soggetto nelle linee generali alla disciplina fondamentale della legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai statali — è disciplinato per taluni particolari aspetti da un'apposita normativa più aderente alle condizioni nelle quali il servizio di istituto viene reso e per le quali è stato sempre concesso un particolare trattamento accessorio tuttora disciplinato dagli articoli 28 e 35 delle norme speciali approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1925, registro n. 9 foglio n. 49.

Poichè con l'entrata in vigore della predetta legge n. 90 del 1961, la validità di tale trattamento economico ha sollevato qualche perplessità negli organi di controllo, si

manifesta necessario risolvere legislativamente i dubbi manifestati al riguardo.

La soluzione che si prospetta tiene conto delle attuali particolari esigenze della circolazione metallica che, come è stato fatto ripetutamente presente anche dalla stampa, ha creato gravi difficoltà nel normale svolgimento degli scambi.

Al fine di ovviare alle perplessità prospettate dalla Corte dei conti e nell'intento di superare le attuali difficoltà della circolazione — che impongono alle maestranze della Zecca un maggiore sforzo produttivo — si è predisposto l'unito disegno di legge, con il quale viene conservato l'attuale trattamento economico al personale predetto fino a quando permarrà l'attuale esigenza di maggiore produttività e comunque non oltre il 31 dicembre 1967.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Fino a quando permangono le esigenze della monetazione metallica, e comunque non oltre il 31 dicembre 1967, la misura massima del compenso per il lavoro a cottimo effettuato dagli operai della Zecca continua ad essere regolato dall'articolo 28 delle norme speciali approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, applicandosi a tale misura le riduzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e 5 giugno 1965, n. 749.

Con la cessazione delle esigenze di cui al comma precedente cessa, altresì, di avere efficacia l'articolo 35 delle norme speciali di cui al citato decreto ministeriale 5 giugno 1925.